



DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori BUEMI, CONTE, FRAVEZZI, LIUZZI, MASTRANGELI,
PALERMO e PANIZZA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 GENNAIO 2015

Disciplina dei reati commessi all'estero contro contingenti italiani e della
concessione dei passaporti ai cittadini che si recano in aree di guerra

ONOREVOLI SENATORI. - Il fenomeno dei *foreign fighters* ha dato visibilità ad una problematica più ampia, attinente all'imprudenza con cui alcuni concittadini si recano in aree geografiche teatro di conflitto armato, sia pur con i migliori intendimenti ma altrettanto sicuramente mettendo a repentaglio, quando non addirittura la politica estera del Governo, quanto meno la sua libertà di manovra diplomatica.

Sapere infatti che propri cittadini siano potenzialmente raggiungibili dalle fazioni in lotta, se non addirittura loro ostaggi, costringe le rappresentanze diplomatiche ad anteporre la cura per la sopravvivenza ed il recupero dei cittadini ad altre, non meno legittime esigenze di conduzione della linea diplomatica, decisa dalle sedi competenti di Governo a Roma.

Lo strumento per imporre maggiore cautela, nella legittima azione individuale all'estero del cittadino, non può che essere quello di una maggiore coerenza delle condizioni a cui sono vincolate le concessioni dei passaporti. Il disegno di legge, all'articolo 2, iscrive tali condizioni nel quadro delle figure sintomatiche di allarme rappresentate dalle deliberazioni delle Nazioni Unite e dalle relative *black lists*. Ciò non impedisce, peraltro, di valutare il pur marginalissimo caso di coloro che prendono le armi contro la loro stessa Patria, quando si tratti di cittadini che commettono reati ai danni dei nostri contingenti all'estero: sul punto, l'articolo 1 prevede una drastica equiparazione al delitto commesso in Italia, con immediata possibilità di procedere all'azione penale.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 7, primo comma del codice penale, il numero 1) è sostituito dal seguente:

«1) delitti contro la personalità dello Stato italiano, ovvero reati commessi ai danni dei corpi di spedizione italiani all'estero di cui all'articolo 9 del codice penale militare di guerra».

Art. 2.

1. All'articolo 2 della legge 21 novembre 1967, n. 1185, dopo il primo comma è aggiunto il seguente:

«Nel caso di cui al secondo periodo del primo comma, le funzioni di cui alla lettera *b*) dell'articolo 5 sono esercitate, per delega del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dai rappresentanti diplomatici e consolari dell'Unione europea, se presenti nella località di destinazione».

2. All'articolo 9 della legge 21 novembre 1967, n. 1185, il primo ed il secondo comma sono sostituiti dai seguenti:

«Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale può, con proprio decreto, adottare particolari disposizioni per il rilascio del passaporto, o di documento equipollente, a coloro che sono da considerare emigranti ai sensi delle norme sull'emigrazione, nell'interesse generale del lavoro italiano all'estero e per la tutela dei lavoratori. Analogamente, il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale può, con proprio decreto, adottare particolari disposizioni per il rilascio del passaporto, o

di documento equipollente, a coloro che conducano operazioni in Stati o territori non appartenenti all'Unione europea aventi regimi fiscali privilegiati ai sensi dell'articolo 110, comma 10, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, nell'interesse della fiscalità nazionale ed europea.

Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale può, con proprio decreto, adottare particolari disposizioni in ordine al passaporto, o documento equipollente, di coloro che intendano recarsi in aree geografiche teatro di conflitti interstatali o interni agli Stati, quando la vita, la libertà, gli interessi economici o la salute dei cittadini possano correre grave pericolo in determinati Paesi.

Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, in circostanze eccezionali, con proprio decreto motivato, può adottare particolari disposizioni in ordine all'espatrio di cittadino italiano, di cittadino dell'Unione europea o di straniero residente in Italia:

a) per cause inerenti alla sicurezza internazionale dello Stato;

b) per cause inerenti alla sicurezza interna dello Stato, sentito il Ministro dell'interno.

Le disposizioni di cui ai commi secondo e terzo consistono:

a) nella possibilità di sospendere temporaneamente o limitare il rilascio dei passaporti o disporre il ritiro dei passaporti già rilasciati, o limitarne la validità territoriale solo ad alcuni luoghi della destinazione richiesta;

b) nell'obbligo di segnalare, alle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane nella località di destinazione, la residenza e gli eventuali spostamenti interni allo Stato estero;

c) nell'obbligo di evitare determinate aree geografiche, ove si svolgono attività

di Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale secondo quanto stabilito dalle risoluzioni adottate ai sensi del capitolo VII della Carta delle Nazioni Unite dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite;

d) nell'obbligo di non intraprendere determinate attività contrarie alle misure di congelamento di fondi e risorse economiche stabilite dalle risoluzioni adottate ai sensi del capitolo VII della Carta delle Nazioni Unite dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite per contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo;

e) nell'obbligo di non venire in relazione con determinati soggetti designati dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, e successive modificazioni.

L'inadempimento di uno degli obblighi di cui al quarto comma comporta la sospensione temporanea ovvero il ritiro dei passaporti già rilasciati, con l'obbligo di immediato rimpatrio e divieto di concessione di nuovo passaporto per i successivi tre anni».

3. All'articolo 24 della legge 21 novembre 1967 n. 1185, dopo il terzo comma è aggiunto il seguente:

«Chiunque non adempie agli obblighi o ai divieti di cui al quinto comma dell'articolo 9 è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con l'arresto da un mese a un anno e l'ammenda da euro 250 a 2.500».

